COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

_____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale – articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

N. 14 DEL 08/07/2021

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di luglio alle ore 12:00, in Beinasco, nel Palazzo della Municipalità, il Commissario Straordinario dott.ssa VILASI Giovanna, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 2020, assistito dal Vice Segretario Generale dott. Matteo RIZZO, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri del Consiglio Comunale – articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 641 a 702, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito e regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI), con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 dispone: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, all'articolo 30, comma 5, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto, limitatamente all'anno 2021, che i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Visti:

- l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, contenente il riferimento ai criteri per la commisurazione della tariffa della TARI;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'articolo 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che con decorrenza 1° gennaio 2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Rilevato che la delibera di ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, con oggetto "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*", è intervenuta sul metodo tariffario (MTR) rimandando, per la determinazione della tariffa, ai criteri contenuti nel previgente D.P.R. n. 158/1999; ne consegue che, fino a diverso avviso dell'Autorità, a fondamento del tributo permangono i seguenti elementi:

a. il costo del servizio di igiene urbana suddiviso in costi fissi e costi variabili;
b. la superficie di riferimento di ogni utenza;
c. i coefficienti di produttività dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 158/1999 e la produzione media dei rifiuti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

d. la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le due macro categorie di utenze "domestiche" e utenze "non domestiche".

Dato atto che:

- con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, l'ordinamento giuridico italiano ha recepito le Direttive comunitarie n. 2018/851 e n. 2018/852, emanate in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio, contenute nel cosiddetto "Pacchetto Economia Circolare";
- sul versante della tassa rifiuti, gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal D.Lgs. n. 116/2020 sono rappresentati dalla soppressione del potere affidato ai comuni di assimilare, qualitativamente e quantitativamente, attraverso il Regolamento per la gestione dei rifiuti, i rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche, definendo "*urbani*" *in quanto "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici*" i materiali indicati nell'allegato L-*quater* alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", a condizione che gli stessi provengano dall'attività svolta dalle categorie enumerate nell'allegato L-*quinquies*;
- tale elenco riflette quello di cui al D.P.R. n. 158/1999, con l'esclusione della soppressa categoria 20 associata alle attività industriali con capannone di produzione, ciò in conseguenza della conferma, da parte delle direttive comunitarie, della natura speciale dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo;
- il citato D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, ha riconosciuto la stessa natura speciale anche ai rifiuti che si formano su tutte le superfici dei locali destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con conseguente detassazione, sia in parte fissa sia in parte variabile, delle attività di agriturismo, con o senza pernottamento.

Considerato che:

- è tuttora in atto una situazione di emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19;
- per contrastare l'emergenza sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che delle autorità regionali, volti da una parte a contrastare e contenere la diffusione del virus e dall'altra a sostenere e soccorrere con aiuti economici persone, famiglie e operatori economici a fronte della grave crisi economico-sociale conseguente alla diffusione del virus e alle necessarie misure di contenimento adottate per contrastarlo;
- per far fronte all'emergenza economico-finanziaria conseguente all'adozione delle predette misure restrittive, con l'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato disposto che al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di Euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI. I comuni possono concedere riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

Rilevato che:

- in virtù del fondo istituito dal citato articolo 6 del Decreto Legge n. 73/2021, questo Ente potrà disporre, in aggiunta a quelle previste con apposito stanziamento di bilancio e con le risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate, di risorse a copertura delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2021 da distribuire tra le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- che per la ripartizione del fondo, il citato articolo 6 del Decreto Legge n. 73/2021 rimanda a un decreto del Ministro dell'Interno che vi provvederà in proporzione dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche stimata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, i comuni possono concedere, anche in favore di altre utenze, riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate dallo Stato, attingendo da appositi stanziamenti di bilancio oppure avvalendosi di risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Ritenuto opportuno, utilizzando le risorse sopra indicate – fondo di cui all'articolo 6 del Decreto Legge n. 73/2021, stanziamenti di bilancio ed eventuali risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate – concedere riduzioni TARI a utenze domestiche e a utenze non domestiche, demandando a successiva deliberazione la determinazione dei relativi criteri, ad avvenuta ripartizione del fondo di cui all'articolo 6 del Decreto Legge n. 73/2021 da parte del Ministro dell'Interno.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale

DELIBERA

1. di prendere atto che dalle risultanze del Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, elaborato dal COVAR14 secondo le disposizioni contenute nel nuovo MTR, approvato con propria deliberazione, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 dell'8 luglio 2021, l'ammontare dei costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 66,10% del totale dei costi e quello dei costi variabili al restante 33,90%;
2. di stabilire che i costi di cui al punto 1. sono attribuiti per il 53,00% alle utenze domestiche e per il 47,00% alle utenze non domestiche;
3. di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 nella misura indicata nelle tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche, Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di determinare la TARI per l'anno 2021 come rappresentata dal prospetto "simulazioni", Allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il relativo gettito assicura la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1;
6. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 504, con aliquota del 5%, riconfermata anche per l'anno 2021 dalla Città Metropolitana di Torino;

7. di rinviare ad avvenuta emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del Decreto Legge n. 73/2021, l'adozione del provvedimento di distribuzione dei contributi statali destinati alla riduzione della TARI delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
8. di demandare a successiva deliberazione lo stanziamento di fondi propri di bilancio ed eventualmente di risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate e le modalità di utilizzo delle somme già impegnate a tale scopo, ai fini dell'abbattimento della TARI in favore di utenze domestiche e/o non domestiche, secondo criteri che saranno determinati contestualmente a quelli relativi alla concessione dei contributi di cui al punto 7.;
9. di dare atto che le riduzioni verranno applicate sulla rata a saldo della TARI 2021 con scadenza fissata al 30 aprile 2022;
10. di incaricare l'ufficio tributi di provvedere, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 alla trasmissione telematica al MEF - attraverso il Portale del Federalismo fiscale - della presente deliberazione.

MR/mr
Y:\Tributi\PATRIZIA\1_Patrizia_Dal 2013\Delibere_Determine\TARI\TARI 2021\Deliberazione approvazione Tariffe TARI 2021.docx

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VILASI Giovanna *	RIZZO Matteo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.